

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Presidente |
| - Dott.ssa Valentina Piccinini | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Dr. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 24 maggio 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente ha disconosciuto un prelievo di € 11.000,00, effettuato in data 13.10.2008 su un deposito a risparmio aperto dallo stesso cliente presso l'intermediario resistente.

Più precisamente, il 26.8.2010 il cliente ha presentato un reclamo con cui ha chiesto un "risarcimento" per un'operazione di prelievo di € 11.000,00 su un libretto di deposito, effettuata da "persona non autorizzata", individuata nella madre della figlia del ricorrente. Il cliente ha riferito di aver, a suo tempo, aperto "a [sua] figlia un libretto" di cui lo stesso ricorrente risultava titolare e "la nonna [materna] della bambina" risultava delegata.

Con lettera del 28.9.2010 la resistente ha respinto la richiesta del cliente, comunicando che, dopo "approfondita verifica, [...] non sono emerse irregolarità" in merito all'operazione segnalata, in quanto la "firma apposta alla contabile di addebito del 13.10.2008 appare del tutto conforme a quella apposta sul modello specimen".

Il 28.10.2010 il cliente ha formulato ricorso all'ABF chiedendo "in base alla [propria] richiesta [che] venga effettuata perizia calligrafica al fine di verificare la veridicità della firma".

L'1.12.2010 l'intermediario ha fornito le controdeduzioni, con le quali, in via preliminare, ha riferito che il ricorrente aveva aperto il libretto "per la figlia [...], delegando a operare su di esso la nonna materna della bambina".

L'intermediario ha poi riferito che il prelevamento contestato - di € 11.000,00 - secondo il ricorrente sarebbe stato effettuato dalla sua "ex compagna - nel frattempo deceduta - [...] allo scopo di far fronte a presunte e non meglio specificate spese personali".

La banca, nel confermare le motivazioni con cui ha respinto il reclamo, ha rilevato inoltre che:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il disconoscimento è tardivo *“(in data 30.3.2010 il cliente era stato edotto circa il saldo al 31.12.2009 – pari a € 228,49 – del libretto di cui dichiarava lo smarrimento [...])”*;
- *“spetta al ricorrente [...] dimostrare la falsità della sottoscrizione [...] sollecitando l’ammissione (in sede processuale civile) di una consulenza tecnica d’ufficio”*;
- tra la firma apposta sulla contabile e i due specimen trasmessi *“non vi sono differenze o incongruenze tali da far ritenere”* che vi sia un falso.

La banca, inoltre, ha trasmesso una dichiarazione del 24.9.2010 in cui la delegata ha disconosciuto la firma apposta sulla contabile del prelievo; in proposito, l’intermediario ha fatto notare, peraltro, che la dichiarazione non è autenticata e che la stessa delegata non ha ritenuto di *“dover sporgere denuncia all’autorità giudiziaria”*.

L’intermediario ha poi precisato che *“nessuna delle misure imposte alla banca – e dalla banca al cassiere (disposizione di servizio manuale antiriciclaggio, pubblicato n. 637) per verificare l’identità della persona che ha effettuato il prelievo ovvero la sua legittimità a darvi corso è stata violata, né tantomeno dimostrata”*.

La banca ha quindi chiesto di rigettare il ricorso.

Come richiesto, le controdeduzioni della banca sono state trasmesse dalla Segreteria Tecnica al ricorrente con mail del 20.12.2010.

DIRITTO

Il ricorrente – contestando l’autenticità della firma apposta alla contabile di addebito del prelievo di € 11.000,00 effettuato in data 13.10.2008 sul libretto di deposito intestato al ricorrente medesimo – ha chiesto all’ABF che *“venga effettuata perizia calligrafica al fine di verificare la veridicità della firma”*; la richiesta di restituzione del citato importo è contenuta, seppure qualificata come *“risarcimento”*, solo nel reclamo presentato all’intermediario resistente.

Ciò chiarito deve anzitutto sottolinearsi che – sebbene l’intermediario resistente non abbia fornito dettagli in merito alle misure che sarebbero state seguite *“per verificare l’identità della persona che ha effettuato il prelievo”*, né copia del *“manuale antiriciclaggio”* in cui tali misure sarebbero previste – la contabile di addebito del 13.10.2008 riporta una firma che, quantomeno ad un primo esame, non appare totalmente dissimile rispetto a quella presente nello specimen di firma relativo al libretto di risparmio (datato 4.8.2006) e, soprattutto, nello specimen con cui la delegata ha depositato la firma che si è obbligata ad utilizzare *“nei rapporti con la banca”* (recante la data del 18.12.2009).

Ora, come già questo Collegio ha avuto modo di osservare in fattispecie analoghe, salvo che ricorra un’ipotesi di grossolana falsificazione, per poter giungere ad una decisione in merito all’autenticità di una sottoscrizione sarebbe assolutamente necessario poter disporre non solo degli specimen di firma dei soggetti abilitati al compimento delle operazioni contestate, ma anche di una perizia redatta da un esperto della cui affidabilità non si possa dubitare. Tale eventualità, tuttavia, esula dalle competenze dell’ABF.

Infatti, sulla base della normativa vigente, *“la decisione sul ricorso è assunta sulla base della documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria”* (cfr. Delibera CICR del 29/7/2008 e *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”*). E’ quindi onere del ricorrente, se intende sottoporre la questione a questo Organo, fornire la prova della non autenticità di una sottoscrizione, eventualmente producendo i relativi documenti e un parere di un esperto calligrafo al riguardo; onere, che, tuttavia, nel caso di specie, non può dirsi in alcun modo assolto.

Le istanze del ricorrente non possono, dunque, essere accolte.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1434 del 08 luglio 2011

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONELLA MARIA SCIARRONE ALIBRANI